

La pena di morte nell'Italia liberale*

PAOLO VARVARO

The abolition of the capital punishment takes place in Italy after a parliamentary discussion of the nearly thirty years duration. This article examines the long legislative process and the wide theoretical debate that involves a reform presented by nineteenth-century culture European as a hope of redemption, achieved however too late. So in Italy the capital punishment will be restored shortly after, and to witness a new European abolitionist campaign will have to wait until the end of the twentieth century.

Capital punishment; Abolitionist campaign; Human rights; Italian politic

La campagna per l'abolizione della pena di morte rappresenta una tappa nell'unificazione legislativa del regno d'Italia, una testimonianza del credito internazionale della pur giovane scuola penale italiana e infine anche la prefigurazione di un modello giuridico europeo, che sembra prossimo a realizzarsi per poi dissolversi nel giro di pochi anni.

Non sono certo ignote, ma vanno pur sempre rievocate, le circostanze che portano all'approvazione del codice penale Zanardelli nel dicembre del 1889, che sancisce l'iniquità della pena capitale, alla cui abolizione la classe dirigente liberale si era adoperata sin dall'indomani dell'unificazione. Circostanze tormentate, che confermano la scarsa linearità del processo di unificazione tanto dal punto di vista dell'integrazione territoriale, quanto da quello dell'uniformità legislativa.

1. *Il lungo iter legislativo*

Alla vigilia della proclamazione del regno d'Italia Lombardo-Veneto, ducati emiliani ed ex legazioni pontificie erano retti dal codice penale sardo del '59, con

* Questo scritto trae ispirazione da I diritti fondamentali e la tentazione di un nuovo giusnaturalismo di Giuseppe ACOCELLA (in *Pratiche e dissonanze della ragione pratica. In ricordo di Giulio Gentile*, a cura di A. Arienzo e G. Borrelli, Bibliopolis, Napoli, 2018), quale modesto contributo storico alla rappresentazione dell'eterna istanza al diritto naturale.

le modifiche apportate dal decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 valide per le sole provincie meridionali, mentre in Toscana vigeva il codice lorenese del '53, integrato però dalla formale abolizione della pena di morte decretata dal governo provvisorio del '59 (nel granducato la pena capitale era stata abolita una prima volta nel 1786, ripristinata poi nel '90 per i reati politici e nel '95 per gli omicidi premeditati; abolita di nuovo nel 1848, ristabilita con decreto nel '52, sino all'insediamento della giunta provvisoria che la sopprimeva definitivamente nel '59)¹. In sostanza sul territorio nazionale risultavano contemporaneamente in vigore tre differenti sistemi penali², una disparità normativa che autorizza lo storico a ritenere che «i pezzi di cui fu fatta la costruzione dello stato unitario avessero veicolato con sé una vera e propria archeologia della pena capitale»³ e i primi due titolari del dicastero della Giustizia a proporre una riduzione nel codice penale sardo dei casi di applicazione della pena di morte, da tredici sino a quattro, cercando così di andare incontro alle richieste dei toscani senza rinunciare all'obiettivo dell'uniformità legislativa⁴.

Nel 1863 alla guida del ministero si insedia Giuseppe Pisanelli. Insigne processualista e fautore in gioventù di una battaglia abolizionista nel parlamento napoletano, egli avrebbe potuto favorire una soluzione definitiva, se nel frattempo non fosse intervenuto il problema della lotta al brigantaggio. Quando il deputato Pasquale Stanislao Mancini, che in materia penale condivide le posizioni del ministro di Grazia e Giustizia e in futuro ricoprirà il medesimo incarico, presenta un disegno di legge per l'estensione alle provincie toscane del codice penale sardo e per la contemporanea abolizione della pena di morte l'umore del parlamento non risponde più agli slanci ideali dell'immediato periodo postunitario. Basti pensare che nel febbraio del 1860 il dibattito sull'abolizione era stato avviato da un intervento di Cattaneo sul "Politecnico", primogenitore di una appassionata e cospicua

¹ Cfr. Riccardo STABILE, *Il dibattito sull'abolizione della pena capitale*, in *Scuola classica e codici penali latino-americani: frammenti di una ricerca*, a cura di Paolo Pittaro, Eut, Trieste, 2008, pagg. 123-124.

² Mario DA PASSANO, *Il primo progetto di codice penale toscano (1824)*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 1, 1992, pag. 41.

³ Così Adriano PROSPERI, *Carrara e la pena capitale*, in *Francesco Carrara nel primo centenario dalla morte. Atti del convegno internazionale Lucca-Pisa 25 giugno 1988*, Giuffrè, Milano, 1991, pag. 406.

⁴ Italo MEREU, *La morte come pena. Saggio sulla violenza legale*, Donzelli, Roma, 2007³, pag. 147.

produzione sul tema⁵, mentre nel maggio di quello stesso anno un deputato del gruppo dei cavouriani, Angelo Mazzoldi, aveva presentato il primo progetto di legge abolizionista accompagnandolo con i toni di una battaglia di civiltà: «La pena di morte, siccome marchio di ferocia senza diritto e senza bisogno del consorzio civile impresso nell'umanità, è abolita»⁶. «La morte – aveva poi aggiunto Mazzoldi con foga risorgimentale – vogliamo vederla sui campi di battaglia»⁷. Repubblicani e cavouriani adoperavano allora argomenti simili e la passione per un tema di alto profilo civile sembrava destinata a dissolvere ogni steccato.

Non sarà più così già pochi anni dopo, allorché le snervanti mediazioni che sanciscono l'unificazione legislativa e amministrativa faranno emergere i contrasti sopiti dall'epopea risorgimentale. La Camera approva così a larga maggioranza la legge Pica e poi quella Peruzzi che implicano di fatto «un'ampia, ed incontrollabile, estensione della pena di morte»⁸. E lo stesso Mancini per combattere il brigantaggio presenta un progetto di legge che condivide l'idea di una repressione straordinaria del fenomeno, pur contestando l'istituzione di un regime eccezionale per il Mezzogiorno⁹.

La discussione parlamentare del '65 sulla proposta abolizionista di Mancini risente quindi delle nuove preoccupazioni che si addensano sul regno d'Italia, ricordate da Giuseppe Massari quando denuncia le pressioni da parte di un'opinione pubblica troppo indulgente, che avrebbero rischiato di favorire un ammorbidimento della legislazione penale in presenza di così gravi pericoli d'ordine pubblico. Massari era stato il relatore della commissione d'inchiesta parlamentare

⁵ Carlo CATTANEO, *Della pena di morte nella futura legislazione italiana*, «Politecnico», febbraio 1860, poi in *Scritti politici*, a cura di Mario Boneschi, Le Monnier, Firenze, 1964, vol. 1, pagg. 386-407.

⁶ Così recitava il testo proposto (*Atti del parlamento italiano. Sessione del 1860. 1° periodo dal 2 aprile al 10 luglio. Discussioni della Camera dei Deputati*, eredi Botta, Torino, 1860, seduta del 10 maggio 1860, p. 154), superato poi da un ordine del giorno presentato da La Farina, che rimandava l'esame della questione alla presa in esame dell'unificazione della legislazione penale del regno: l'arte del rinvio comincia a imporsi come strategia ordinaria di governo.

⁷ *Ivi*, pag. 156.

⁸ Mario DA PASSANO, *La pena di morte nel Regno d'Italia. 1859-1889*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1992, n. 2, pag. 370.

⁹ Cfr. Franca MELE, *Un codice unico per un'Italia nuova: il progetto di codice penale di Pasquale Stanislao Mancini*, Carocci, Roma, 2002, pagg. 22-25. Pertanto Mancini nel '64 si esprimeva in senso contrario alla proroga della legge Pica (cfr. Giovanni ALIBERTI, *Mancini e il sistema politico unitario*, in *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico*, a cura di O. Zecchino, Guida, Napoli, 1991, pag. 56).

sul brigantaggio e la sovrapposizione di una contingenza storica a una battaglia ideale di lungo termine non contribuisce certo alla soluzione del problema penale. Avvertendo l'insidia di un ambiente ormai poco predisposto a impugnare la bandiera del progresso, Mancini articola quindi la sua tesi sulla necessità empirica dell'abrogazione di fronte all'inutilità della pena somministrata, senza insistere sulla legittimità o illegittimità della punizione capitale¹⁰. Il discrimine viene quindi posto tra effetti utili e dannosi della punizione capitale, secondo una disamina delle ragioni che determinano il movimento della criminalità e che accrescono o diminuiscono il numero dei rati più gravi: «Lo stato *intellettuale, morale, economico e politico* di una nazione, la maggiore o minore imperfezione della legislazione in quanto può accrescere la probabilità e quindi le speranze dell'impunità, gli esempi di moralità e di abusi che scendendo dall'alto vengano offerti al popolo dal proprio Governo, l'ordinamento ed il grado d'intelligenza ed operosità degli istituti preventivi di vigilanza e di sicurezza pubblica, sono i veri ed eminenti fattori della criminalità di un paese, e spiegano il numero esteso o ristretto de' grandi malfattori, assai più che la minaccia della pena di morte in pochi»¹¹.

I ragionevoli argomenti di Mancini consentono alla proposta abolizionista di conquistare la maggioranza alla Camera, ma non di superare la successiva opposizione del Senato, che vota per un disegno di legge notevolmente modificato (mantenendo la pena di morte per quattro fattispecie di reati, ma pretendendo di estenderla anche alla Toscana) e riporta così allo stato iniziale la questione dell'unificazione legislativa. Il pronunciamento della Camera, se prelude alla dilatazione dei tempi nella riforma del codice penale¹², segna comunque una data fondamentale nella battaglia abolizionista, come testimonianza dell'allineamento del parlamento, quanto meno della sua Camera elettiva¹³, con una volontà

¹⁰ Anche nell'ultimo discorso parlamentare Mancini rivendicava il suo empirismo, che sull'abolizione della pena capitale lo ha portato sempre a evitare «di elevarla alle regioni metafisiche», facendone una questione di necessità, «corrispondente al grado di civiltà sociale, alle condizioni in cui una società attualmente si trova» (Pasquale Stanislao MANCINI, *Discorsi parlamentari*, vol. VIII, Camera dei deputati, Roma, 1897, pag. 605, seduta del 7 giugno 1888).

¹¹ *Atti del Parlamento italiano. Sessione del 1863-64-65. Discussioni della Camera dei Deputati*, vol. XI, Tipografia nazionale Bertero, Roma, 1891, seduta del 24 febbraio 1865, pag. 8478 (corsivo nel testo).

¹² Il codice di procedura penale sardo viene invece introdotto anche in Toscana e dichiarato, con qualche emendamento migliorativo, valido per l'intero territorio nazionale (Carlo GHI-SALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia, 1865-1942*, Laterza, Roma-Bari, 1985, pag. 67).

¹³ La Camera più importante poiché raccoglie «il sangue e la vita della nazione» (Antonio BUC-

che comincia a farsi strada nella società italiana. Non si dimentichi tra l'altro che nel '64 la capitale del regno è stata trasferita a Firenze. Si dirà tra poco della pubblicistica sul tema, alimentata da numerosi contributi stranieri e segnata da una percezione del diritto penale come frontiera della nuova Europa. Da questo punto di vista il ruolo che sul fronte parlamentare assume uno studioso del diritto internazionale come Mancini garantisce a questa battaglia una risonanza non circoscritta al territorio nazionale. Ancora più notevole è poi il fatto che Mancini si richiami a un pronunciamento popolare (riferendosi a pubbliche adunanze che si svolgono nelle città italiane a sostegno della campagna abolizionista) per dimostrare la mobilitazione di un'opinione pubblica indignata della prudenza parlamentare: «Si credeva fino a ieri che la massa del popolo italiano fosse superstiziosa e tenace non già della vera e schietta religione, ma de' suoi abusi, e che il nostro popolo fosse poco maturo alle grandi riforme. Il popolo italiano questa volta si è incaricato da sé di smentire i suoi calunniatori»¹⁴. Nel corso della discussione parlamentare Crispi aveva auspicato l'opportunità di un plebiscito, avvertendo che la pena di morte era diventata un problema inseparabile dalla coscienza nazionale¹⁵. E Garibaldi riteneva addirittura incredibile che «l'opinione del popolo non abbia ancora imposto a chi governa questo passo così necessario nella via del progresso e della umanità»¹⁶. Insomma nei primi anni postunitari, malgrado l'accidentato percorso dei provvedimenti di unificazione amministrativa, la fiducia collettiva in una rinnovata coscienza nazionale sembra prevalere sull'ostinata cautela del legislatore¹⁷. E anche la società italiana, quanto meno quella parte della società fornita di adeguati strumenti conoscitivi, mostra di confidare in un futuro di progresso di cui da lì a breve si sarebbero smarrite le tracce¹⁸.

CELLATI, *Abolizione della pena di morte*, in A. AMATI e A. BUCCELLATI, *Cesare Beccaria e l'abolizione della pena di morte*, Vallardi, Milano, 1872, pag. 227).

¹⁴ *Atti del Parlamento italiano. Sessione del 1863-64-65. Discussioni della Camera dei Deputati*, vol. XI, cit., seduta del 25 febbraio 1865, pagg. 8507-8508.

¹⁵ Ivi, seduta del 10 marzo 1865, p. 8595. Cfr. anche Paolo Rossi, *La pena di morte e la sua critica*, Libreria Mario Bozzi, Genova, 1932, pag. 21.

¹⁶ Giuseppe GARIBALDI, *Lettera al Direttore*, «Giornale per l'abolizione della pena di morte», 1862, vol. II, n. 2, pag. 139.

¹⁷ Sulla questione dell'unificazione legislativa, in perenne oscillazione tra euforia postunitaria e mediazione parlamentare al ribasso, mi sono già soffermato in *L'orizzonte del Risorgimento*, Dante & Descartes, Napoli, 2001, pagg. 11-63.

¹⁸ Nelle sue lezioni sulla pena di morte il giurista Pessina invita però a maneggiare con cautela il giudizio popolare, un «elemento fluttuante» che alla lunga si rivelerà effimero (ENRICO PESSINA,

I successivi dieci anni che concluderanno la fase di governo della destra storica si caratterizzano per un estenuante gioco di sponda tra intenzioni parlamentari e contropunte governative, con la nomina di due commissioni incaricate dello studio del problema e della formulazione di una proposta di codice penale, i cui suggerimenti sono destinati a rimanere disattesi e sostanzialmente ignorati. La duplice commissione nominata dal governo è composta dai maggiori penalisti dell'epoca, alcuni dei quali già coinvolti nella campagna abolizionista – oltre a Mancini e Pisanelli, spiccano i nomi di Pietro Ellero e Francesco Carrara – sostenitori di una posizione abolizionista, che il governo ormai non esita a contrastare apertamente (sul terreno dell'ordine pubblico si consuma uno dei più significativi motivi di conflitto tra destra e sinistra), ricorrendo in ultima istanza al «savoio parere» dei magistrati e delle Corti di Cassazione e delle Corti d'Appello, che si pronunciano con poche eccezioni a favore del mantenimento della pena di morte¹⁹. Si apre così un solco tra la magistratura e il mondo accademico. Dopo il pronunciamento pressoché concorde della scuola penalistica, il Congresso giuridico nel '72 esprime voto unanime per l'abolizione della pena capitale. Una ennesima commissione, nominata dal ministro e composta questa volta unicamente da tre pubblici ministeri, arriva però a formulare una proposta di tutt'altro tenore: «La pena di morte, per i reati preveduti da questo codice, si eseguisce in pubblico mediante la decapitazione»²⁰.

Sul cambio di atteggiamento sembravano incidere riflessi di diversa natura. A rafforzare le posizioni contrarie a ogni misura di indulgenza in campo penale concorre senz'altro un fattore endogeno, relativo al radicalizzarsi delle posizioni parlamentari nell'ultima fase della stagione della destra storica. Ma non si deve sottovalutare il condizionamento della scena internazionale, che nel marzo del 1870 è segnata dallo scontro della Confederazione della Germania del nord con la Prussia di Bismarck sul voto per l'abolizione della pena di morte, inizialmente decretata dal parlamento di Francoforte e poi revocata su pressione del cancelliere prussiano²¹. L'esempio tedesco incoraggia anche in Italia i fautori di una correzione di rotta e spinge l'Europa a una retromarcia sul tema dei diritti civili.

Appunti intorno al nuovo schema di codice penale per il Regno d'Italia e lezioni sulla pena di morte, Giuseppe Marghieri, Napoli, 1875, pag. 208).

¹⁹ R. STABILE, *art. cit.*, pag. 129.

²⁰ *Ivi*, pag. 130.

²¹ Cfr. I. MEREU, *op. cit.*, pag. 161.

Si giunge così all'inizio del 1874 con la presentazione al Senato, su proposta dell'ultimo ministro di Grazia e Giustizia della destra Paolo Onorato Vigliani (gli succederà proprio Pasquale Stanislao Mancini nel primo governo Depretis), di un progetto di codice penale che prevede il ripristino della pena di morte sull'intero territorio nazionale, in grado di raccogliere il consenso della Camera alta, sia pure meno compatta rispetto al passato²². Il disegno di legge governativo non riesce però ad anticipare la cosiddetta "rivoluzione parlamentare", che disarciona la maggioranza di destra aprendo le porte alla sinistra. E poiché la difesa della pena capitale era assurda, nella fase di tramonto della destra storica, a baluardo della vecchia maggioranza, la sinistra al governo riporta le lancette della storia alla discussione del '65 sul progetto di legge Mancini, che ricopre adesso la carica di ministro Guardasigilli.

Il progetto di codice penale presentato alla Camera nel novembre del '76 raccoglie così le precedenti esperienze fondendole in un unico documento, che avrebbe dovuto consentire finalmente di risolvere la diatriba a favore della scelta abolizionista. Nel presentare il nuovo progetto di codice penale il ministro celebra la saggezza e la virtù di un popolo che, con la sola eccezione della legislazione penale, «da oltre un decennio ha conquistato con meravigliosa facilità l'immenso beneficio della sua unità legislativa»²³. *Con meravigliosa facilità*: il parlamento avrebbe potuto far tesoro di questa esortazione emulativa per superare una volta per tutte i contrasti sulla pena di morte. Per agevolare la rapida approvazione del suo testo il nuovo ministro di Grazia e Giustizia accoglie tra l'altro il progetto di legge presentato dal precedente ministro Vigliani, che ha già superato la votazione al Senato, limitandosi a istituire una nuova commissione incaricata di apportarvi le opportune modifiche sotto forma di emendamenti. La commissione è composta, con l'eccezione di un deputato, da cinque senatori (per rispetto nei confronti del ramo del parlamento che ha approvato il precedente testo) e da

²² «Anche tra i senatori qualcosa cominciava a muoversi» (*ivi*, pag. 166). Mancini aveva suggerito a Francesco Carrara di denunciare il mantenimento del boia, ma questi gli aveva consigliato di concentrare l'opposizione al progetto Vigliani non su questioni di umanità bensì di scienza, secondo un'impostazione teorico-pragmatica che diventerà prevalente nel periodo successivo (Marco Nicola MILETTI, «Mio primo amore ed esercizio»: il Mancini penalista, in *Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento*, a cura di Italo Birocchi, Edizioni ETS, Pisa, 2018, pag. 355).

²³ *Progetto del codice penale del Regno d'Italia presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 25 novembre 1876 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti con la relazione ministeriale*, libro primo, Stamperia Reale, Roma, 1877, pag. 7.

docenti di diritto penale, «desiderando di essere confortato nel preparare codesti emendamenti dagli autorevoli consigli e pareri de' più valorosi criminalisti»²⁴: tutti selezionati in relazione alle loro opinioni contrarie alla pena capitale²⁵, per altro prevalenti tra gli studiosi di diritto. Sicché si arriva in poco tempo alla decisione unanime di cancellare questa pena dall'ordinamento, sostituendola con l'ergastolo. Dopo di che, essendo intervenuto lo scioglimento della Camera, Mancini ritiene utile impiegare il tempo a disposizione procedendo a una consultazione a più ampio spettro, che coinvolga nell'esame del testo le facoltà di Giurisprudenza, i consigli dell'Ordine degli avvocati, le Corti di Cassazione e d'appello e persino le più rinomate accademie mediche, i direttori di manicomi e alcuni docenti universitari di medicina legale e di psichiatria, ottenendo alla fine un'ampia percentuale di risposte a favore dell'abolizione della pena capitale²⁶. Avendo raccolto ampi consensi Mancini si sente autorizzato a concludere che, «dopo tre lustri di meditazioni e di studi incessanti», il nuovo codice penale «può ben dirsi opera nazionale»²⁷. Il traguardo appare ormai a portata di mano, la battaglia abolizionista ha conquistato un diffuso consenso sociale, l'unificazione legislativa sembra vicina.

Ma i tempi dell'approvazione parlamentare non corrispondono al proposito di Mancini di far coincidere l'unificazione della legislazione penale con l'avvento della sinistra al governo, mentre l'offuscarsi degli scenari europei spegne gli entusiasmi abolizionisti. Il prolungarsi della discussione nelle commissioni parlamentari e nell'aula della Camera²⁸ non consentono infatti di giungere all'approvazione definitiva del nuovo codice prima della caduta del secondo governo Depretis, che sancisce anche il definitivo abbandono della carica di Guardasigilli da parte di Mancini. Il voto di approvazione della Camera del novembre del '77 comporta la sospensione delle esecuzioni capitali in attesa della formale soppressione della pena di morte, che però ritarderà di altri dieci anni. Il progetto di codice

²⁴ *Ivi*, cit., pag. 13.

²⁵ I. MEREU, *op. cit.*, pagg. 167-168.

²⁶ Con la significativa eccezione delle Corti di Cassazione, che si erano pronunciate quasi tutte per il mantenimento sia nella consultazione del '68 che in quella del '76, laddove invece le Corti d'appello, dapprima in maggioranza per il mantenimento, nel '76 avevano rovesciato il loro parere (Mario DA PASSANO, *La pena di morte nel Regno d'Italia*, cit., pagg. 350-353). Una disamina più articolata delle diverse risposte in Franca MELE, *op. cit.*, pagg. 128-129.

²⁷ *Progetto del codice penale*, cit., pag. 17.

²⁸ Dettagliatamente riportate in F. MELE, *op. cit.*, pagg. 206-243.

penale, ereditato dai successivi nove titolari del dicastero di Grazia e Giustizia, viene infatti condotto all'approvazione da Zanardelli tra il 1887 e l'89, con alcune significative variazioni che non riguardano però la scelta, ormai condivisa, di abolizione della pena capitale²⁹. Tant'è vero che a Mancini viene riservato un ruolo importante nell'approvazione del codice Zanardelli, in qualità di presidente della commissione parlamentare incaricata di esaminare il progetto e come firmatario di un ordine del giorno, che l'8 giugno del 1888 plaude «all'abolizione e scomparsa della pena di morte dall'unico codice penale italiano», richiamando alla memoria le analoghe e meno definitive deliberazioni del 1865 e del '77³⁰. Si tratta dell'ultimo atto pubblico di Mancini prima della sua scomparsa, avvenuta nel dicembre dello stesso anno e quindi a breve distanza dall'approvazione definitiva del codice.

Nel consegnare alle stampe nel '76 il suo progetto di legge, il maggiore artefice dell'abolizione della pena di morte aveva concluso la rassegna dei pareri favorevoli da parte delle istituzioni interpellate sigillandoli con un'affermazione perentoria e impegnativa: «Tale è il vero stato della pubblica opinione in Italia»³¹. Già allora la battaglia sembrava perduta sul fronte europeo³², ma l'Italia poteva legittimamente aspirare a conquistare un primato nel campo del diritto penale internazionale. Per quanto suscettibile di interpretazioni diverse e di variazioni anche repentine³³, la motivazione del senso comune introduce uno spunto di ri-

²⁹ Né la Commissione né la sottocommissione incaricate della revisione e dell'elaborazione del testo definitivo prendono in considerazione il problema della pena capitale, evidentemente elaborato ormai a sufficienza (Mario DA PASSANO, *La pena di morte nel Regno d'Italia*, cit., pag. 383).

³⁰ Cfr. R. STABILE, *art. cit.*, pagg. 135-136. Il suo discorso, tenuto il 7 giugno dell'88, viene interpretato «come un atto di consegna, una sorta di accompagnamento a un'opera costruita nel tempo, rifinita da altri e necessariamente da considerare pronta» (Italo BIROCCHI, *Pasquale Stanislao Mancini e la cultura giuridica del Risorgimento*, in *Per una rilettura di Mancini*, cit., pag. 92).

³¹ *Progetto del codice penale del Regno d'Italia*, cit., pag. 92.

³² Mentre la Camera approvava la mozione abolizionista, il principale giornale della borghesia italiana, su posizioni da sempre contrarie, non mancava di rilevare la contrarietà dei principali governi europei su questo tema (*La votazione sulla pena di morte*, "Corriere della sera", 30 novembre 1877). Alcuni anni dopo il Guardasigilli fascista che ripristina la pena capitale si soffermerà sullo "strano fenomeno" per cui questa sanzione «continua ad essere accolta dalla immensa maggioranza delle legislazioni degli Stati liberi, e viene sostenuta da moltissimi scrittori di diritto penale devoti alle ideologie del liberalismo» (Alfredo ROCCO, *La trasformazione dello Stato. Dallo Stato Liberale allo Stato Fascista*, La Voce, Roma, 1927, pag. 102).

³³ Va notato come in quel periodo anche le posizioni antiabolizioniste evitavano argomenti teorici contrari all'abolizione, che contrastavano sulla base della convinzione che la coscienza

flessione da non trascurare, se intendiamo soppesare la consistenza nella cultura italiana di una consolidata tradizione abolizionista.

2. *Teorie e prassi abolizioniste*

L'articolo di Cattaneo contro la pena di morte si colloca a ridosso dell'annessione del Lombardo-Veneto e individua nella riforma del diritto penale uno dei primi adempimenti del nascente Stato italiano. Cent'anni dopo la lezione di Beccaria non basta più mostrare fiducia nel progresso, occorre operare concretamente per realizzarlo³⁴. La sintesi tra progresso e civiltà costituirà anche negli anni successivi il filo conduttore della battaglia abolizionista³⁵, anello di connessione tra l'illuminismo settecentesco di Beccaria e il positivismo della nuova Italia liberale. Quest'ultima riprende da Beccaria (e da Cattaneo) l'idea per cui la vita è oggetto di un diritto indisponibile, sottratto al potere dell'uomo e della società³⁶. Ma vi aggiunge l'esecrazione nei confronti della condanna eseguita in pubblico, che attraverserà tutta la società europea nel corso della stagione abolizionista: «Il tribunale non è un teatro. Andate a sollazzarvi altrove»³⁷. L'articolo di Cattaneo individua nella questione penale un obiettivo primario per lo sviluppo della democrazia italiana. L'esortazione più perentoria è rivolta alla necessità di salvaguardare la società dall'emergenza criminale mediante una vasta operazione educativa, poiché la «vera ed efficace prevenzione dei delitti sta nell'educazione delle moltitudini»³⁸. Un compito affidato sì ai governanti, ma propedeutico a

popolare non fosse ancora matura per accettarla (M. DA PASSANO, *La pena di morte nel Regno d'Italia*, cit., pag. 384). La medesima motivazione del *common sense* fu poi utilizzata da Alfredo Rocco per giustificare il ripristino della pena (Norberto BOBBIO, *Il dibattito attuale sulla pena di morte*, in AA.VV., *La pena di morte nel mondo. Convegno internazionale di Bologna 28-30 ottobre 1982*, Marietti, Casale Monferrato, 1983, pag. 20; cfr. anche Pasquale TRONCONE, *Il diritto dello Stato di punire con la morte*, Aracne, Roma, 2012, pagg. 44-47).

³⁴ C. CATTANEO, *art. cit.*, pag. 387.

³⁵ I. MEREU, *op. cit.*, pagg. 138-140.

³⁶ Mario A. CATTANEO, *Morale e politica nel dibattito dell'Illuminismo*, in AA.VV., *La pena di morte nel mondo*, cit., pag. 123.

³⁷ C. Cattaneo, *art. cit.*, p. 407. Nel mondo anglosassone avrà un forte impatto il racconto *Weir di Hermiston* di Robert Louis STEVENSON (1892-94), che descrive l'esecuzione di una condanna a morte e le reazioni di chi vi assiste. Si veda anche Arthur KOESTLER, *Riflessioni sull'impiccagione*, in Albert CAMUS e Arthur KOESTLER, *La pena di morte*, Newton Compton, Roma, 1972.

³⁸ C. CATTANEO, *art. cit.*, pag. 407.

un “diritto dei popoli” in grado di sorgere dalle rovine del “diritto degli Stati”: «Armati e inermi, soldati e scrittori, uomini e donne, noi siamo la leva in massa nella guerra tra il diritto degli stati, tra il diritto dei trattati, e il diritto ingenito e inalienabile delle nazioni»³⁹. L'adeguamento del diritto penale ai canoni della moderna civiltà non deriva insomma da una scelta di governo, ma dalla risposta necessaria a un'esigenza radicata nel tessuto civile e fatta propria dalla comunità nazionale: un'ipotesi politica veicolata dalla società ed assecondata dalle istituzioni. Da cui discendono due conseguenze: che la campagna abolizionista venga capeggiata da comitati di opinione anziché da forze politiche e parlamentari; che il suo richiamo sarà di natura cosmopolita, in virtù di una concezione europea del principio di nazionalità, destinata a caratterizzare ancora per qualche decennio il campo della cultura e l'azione per i diritti civili.

Non a caso il precursore di un'idea nazionale basata su un sistema di valori comuni attingibili al diritto naturale è anche il protagonista della lunga battaglia politica per l'abolizione della pena di morte in Italia. Quel Pasquale Stanislao Mancini autore, dieci anni prima dell'intervento di Cattaneo, della celeberrima prolusione sul tema della nazionalità come fondamento del diritto delle genti⁴⁰. L'esule politico Mancini, quando l'Italia è ancora un'idea in formazione, immagina la nazionalità come lo svolgimento del principio della libertà nel suo dispiegarsi nella storia, consapevole come Cattaneo che la nazione acquista consapevolezza di sé medesima in rapporto con le altre⁴¹: «la nazionalità non è che la esplicazione collettiva della libertà [...] in ciascuna nazione questa libertà non può avere altro limite, che dove cominci la violazione della eguale libertà che è forza rispettare in tutte le altre»⁴².

Dopo gli eventi del '48 il passaggio che si realizza da una prospettiva di universalismo rivoluzionario alla valorizzazione dello specifico di ogni nazione, dall'idea di cittadinanza a quella di nazionalità, non comporta nella cultura europea la rinuncia al cosmopolitismo settecentesco, bensì l'adozione di una nuova

³⁹ *Ivi*, pagg. 396-397.

⁴⁰ Pasquale Stanislao MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti* (prelezione al corso di diritto internazionale e marittimo pronunciata nella R. Università di Torino), Torino, Botta, 1851.

⁴¹ Cfr. Flavio Lopez DE OÑATE, *Responsabilità e azione. Scritti vari di filosofia, storia, diritto e politica*, a cura e con un saggio di Giuseppe Acocella, Morano, Napoli, 1974, pagg. 112 e 126 (si tratta dell'introduzione ai *Saggi sulla nazionalità* di Mancini per l'edizione del '44).

⁴² P. S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, cit., pag. 41.

ideologia unificatrice, incentrata appunto su un principio inclusivo di nazionalità⁴³. In ambito giusnaturalistico la dottrina della nazionalità porta ad assumere in relazione ai popoli e alle nazioni i medesimi processi che la filosofia giuridica scopre riferiti ai singoli individui⁴⁴: secondo Mancini la base della collaborazione tra le nazioni non può che fondarsi su bene morale e utilità⁴⁵. In questo contesto l'elaborazione di una giurisprudenza penale internazionale rappresenta l'implicita utopia di una generazione di penalisti europei, in parte ancora alla ricerca di uno Stato, che giustificano la loro partecipazione alla politica con il compimento di un simile ideale e che trovano rafforzata nella militanza politica la convinzione che l'affermazione dei diritti umani possa favorire la collaborazione tra le nazioni. Nel liberalismo europeo di metà ottocento è ancora prevalente l'idea di Paine, che all'efficacia universale dei diritti civili attribuisce l'effetto di rendere superflui i conflitti tra Stati, che generano «un sistema perpetuo di guerre e di spese, che esauriscono il paese e distruggono il benessere generale che la civiltà è in grado di generare»⁴⁶. A conclusione del processo di formazione nazionale in Italia e in Germania, e in coincidenza con la crisi economica degli anni settanta, questa fiduciosa convinzione si sarebbe tramutata in ragion di stato e una diversa interpretazione del principio di nazionalità avrebbe generato una regressione dal punto di vista dei diritti umani⁴⁷. Lo stesso Mancini, da studioso del diritto internazionale, si ritroverà come ministro degli Esteri nel governo Depretis a stipulare la tripla alleanza e a inaugurare la politica coloniale italiana nel mar Rosso.

Le riflessioni sul diritto penale nell'Italia preunitaria costituiscono un ponte ideale per il passaggio da un diritto naturale nazionale a un diritto continentale. Pietro Ellero, che vedremo protagonista nella battaglia giuridica contro la pena di morte, pubblica nel 1858 a Venezia un volume, *Della pena capitale*, che gli costa

⁴³ Cfr. Enrico GROSSO, *La cittadinanza: appartenenza, identità e partecipazione dallo Stato liberale alla democrazia contemporanea*, in Luciano VIOLANTE (a cura di), *Legge Diritto Giustizia, Storia d'Italia. Annali 14*, Einaudi, Torino, 1998, pag. 123.

⁴⁴ Giuseppe ACOCELLA, *Diritto e Stato nel pensiero di Flavio Lopez De Oñate. Contributo alla storia del liberalismo giuridico in Italia*, in F. Lopez DE OÑATE, *op. cit.*, pag. 256.

⁴⁵ Cfr. P. S. MANCINI, *op. cit.*, pagg. 66-67.

⁴⁶ Thomas PAINE, *I diritti dell'uomo e altri scritti politici*, a cura di Tito Magri, Editori Riuniti, Roma, 1978, pag. 280.

⁴⁷ Solo in questi termini può essere condiviso il giudizio di Lynn HUNT (*La forza dell'empatia. Una storia dei diritti dell'uomo*, Laterza, Roma-Bari, 2010, pag. 149), che tuttavia trascura la spinta fornita all'affermazione dei diritti umani dal liberalismo della prima metà dell'ottocento e ancora nei primi anni dell'Italia postunitaria.

la persecuzione da parte del governo austriaco con l'accusa di «perturbazione della pubblica tranquillità» e lo costringe a emigrare in Piemonte, ma la cui successiva ristampa gli assicura notorietà e influenza⁴⁸. È un riformista gradualista difficilmente inquadrabile nel panorama politico italiano, e sarà deputato nel '66 e senatore del regno dall'89, di volta in volta collocato tra i liberali conservatori, i “socialisti conservativi” e persino tra gli antisocialisti, mai stabilmente inserito nell'organigramma dirigente della nuova Italia⁴⁹. La sua petizione di principio contro la pena capitale unisce riflessioni giuridiche a considerazioni d'ordine morale, rafforzata nella convinzione che sul terreno del diritto penale sia in atto un confronto tra la civiltà dei tempi nuovi e l'oscurantismo del passato: «La differenza fra gli avversari e i partigiani della pena di morte sta nel precedere i tempi o nel seguirli»⁵⁰.

La frontiera del diritto costituisce dunque un elemento basilare nella costruzione di un'ideologia nazionale nel periodo preunitario, con un primato unanimemente riconosciuto al regno sabauda, benché non sancito da alcuna deliberazione contro la pena capitale. Infatti dopo il '48 l'unico Stato abolizionista è la repubblica di San Marino, mentre nel regno sardo mozioni e interpellanze in favore dell'abolizione della pena capitale, o quanto meno della sua riduzione a casi estremi, vengono rinviate a tempi migliori⁵¹. Il parlamento che si accinge a deliberare l'abolizione della pena di morte è semmai quello del regno delle due Sicilie, prima di venire sciolto per atto sovrano nel marzo del '49 e mai più riconvocato. Giuseppe Pisanelli dopo l'unità pubblicherà il discorso tenuto alla Camera dei deputati di Napoli nell'agosto del '48, ma già negli anni precedenti aveva individuato il principale argomento abolizionista nella necessità di adeguarsi ad nuovo scenario internazionale, ora che tutte le nazioni della terra «legate tra loro con traffici perenni» tendono sempre più alla concordia universale⁵².

⁴⁸ Cfr. Vittorio ACCATTATIS, *Introduzione* a Pietro ELLERO, *La tirannide borghese*, Feltrinelli, Milano, 1978, pag. 23 nota 13; Gabriella D'AGOSTINI, *Ellero Pietro*, in *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia. Le biografie dei magistrati, 1861-1948*, a cura di Guido Melis, Milano, Giuffrè, 2006, vol. 1, pag. 526.

⁴⁹ Cfr. Cristina VANO, *Ellero Pietro*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1993, vol. 42, pag. 515.

⁵⁰ Pietro ELLERO, *Della pena capitale*, Tipografia del commercio, Venezia, 1858, pag. 105.

⁵¹ Sulla tecnica dilatoria del parlamento sabauda: M. DA PASSANO, *La pena di morte nel Regno d'Italia*, cit., pp. 360-365; I. MEREU, *op. cit.*, pagg. 133-138.

⁵² Giuseppe PISANELLI, *Sulla pena di morte*, Pomba, Torino, 1862, quarta edizione (accresciuta del discorso pronunciato alla Camera dei deputati di Napoli), pag. 72.

L'affermazione è significativa in quanto, nell'ultima fase illuminista del liberalismo ottocentesco, la battaglia per i diritti umani si caratterizza come il coronamento di una generale trasformazione della civiltà umana, subendo un primo contraccolpo dall'instabilità del regno d'Italia di fronte al brigantaggio meridionale. Il precipitare dell'ordine pubblico verso la sovversione apre la porta allo stato d'emergenza, che rende vacillante la fiducia nell'inarrestabile marcia del progresso e giustifica qualche compromesso in nome della ragion di stato⁵³. Occorre però osservare che la battaglia contro la pena capitale non è mai stata appannaggio di un partito o di una corrente politica, né costituisce un fondamento identitario della sinistra parlamentare, nelle cui file si riconosce il maggior numero di sostenitori. Il movimento abolizionista nasce come un gruppo di opinione trasversale alle opinioni politiche, animato dal fervore dei circoli intellettuali della cultura giuridica europea (semmai collegati più alla massoneria che alla rappresentanza parlamentare) e dunque al riparo da contraddizioni di natura politico-parlamentare. L'impostazione tecnica limita l'efficacia di questa battaglia, che riuscirà sia pure in ritardo a raggiungere l'obiettivo prefissato senza però conseguire una riforma più profonda dell'intero impianto giuridico, né tanto meno a favorire uno sviluppo del modello democratico, come nelle intenzioni di Cattaneo. Nell'Italia dei notabili l'interscambiabilità delle parti tra maggioranza ed opposizione denota la mancanza di precise distinzioni ideologiche tra le diverse componenti politiche e favorisce carriere tecniche, disancorate da una riconoscibile appartenenza politica⁵⁴. Lo stesso Pasquale Stanislao Mancini, più volte ministro e ininterrottamente deputato, non è annoverabile tra i leader dell'Italia liberale, poiché il suo contributo alla vita politica va piut-

⁵³ «La penalistica civile perdeva un'occasione di testimonianza. In più, doveva subire l'avvento di un'articolazione fondamentale dei livelli di legalità: nelle questioni che riguardavano l'ordine pubblico e la sicurezza politica, avrebbero prevalso i criteri dell'opportunità e della convenienza, dettati dalle esigenze dello Stato (che poi sarebbero state regolarmente quelle del governo)», Mario SBRICCOLI, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla Repubblica*, a cura di Aldo Schiavone, Laterza, Roma-Bari, 1990, pag. 174.

⁵⁴ «Così a Montecitorio alle antiche distinzioni è succeduto il caos. Scomparse le vecchie divisioni, agli uomini della nuova generazione sono mancate le ragioni di dissidio atte a dividerli in due grandi eserciti ostili, e capitani atti a disciplinare e a condurre questi eserciti [...] non solo mancano due grandi partiti, ma manca persino una distinzione organica fra maggioranza e opposizione» (Ettore D'ORAZIO, *Fisiologia del parlamentarismo in Italia*, Società tipografico-editrice nazionale, Torino, 1911, pagg. 340-341).

tosto considerato come una proiezione istituzionale del suo prestigio in ambito giuridico⁵⁵. È significativo come proprio Mancini, nella commemorazione di Giuseppe Pisanelli, tenga a precisare che le loro «difformi opinioni nel pratico indirizzo della politica» (l'uno militava nei ranghi della destra parlamentare, l'altro della sinistra) non avessero mai ostacolato un saldo vincolo di comunanza nelle comuni battaglie politiche⁵⁶.

L'insorgenza del brigantaggio non rappresenta quindi una pietra d'inciampo per la campagna abolizionista, pur rallentando (come si è visto) il cammino parlamentare della proposta di legge. Si insinua però nel dibattito pubblico una discriminante antimeridionale, che potrebbe rappresentare un serio ostacolo per una riforma in senso progressista del diritto penale. Antonio Ranieri prova a rimuovere questa insidia aprendo una polemica con Alexandre Dumas, che si era pronunciato in favore di un'abolizione della pena capitale purché limitata alle nazioni civili quali Francia, Inghilterra, Germania, Olanda, Svizzera e semmai parte della Toscana (con l'esclusione di Livorno), ma non l'Italia e men che meno il Mezzogiorno⁵⁷. Secondo Ranieri sono proprio le condizioni di arretratezza del meridione a suggerire di non spezzare l'Italia in due, portando la Toscana verso l'Europa e spingendo il Mezzogiorno alla condizione dell'Oriente «con le sue Indie, il suo Giappone, la sua Cina e le sue centomila esecuzioni a morte in uno o due ritorni del sole sull'orizzonte!»⁵⁸. Una considerazione che riecheggia l'incondizionata fiducia nel progresso testimoniata da Mancini nel progetto presentato nel '76, allorché prevede che le popolazioni ancora infestate «da antichi vizi e speciali cause di malessere sociale [...] saranno liberate col favore dell'educazio-

⁵⁵ Così Giovanni SPADOLINI, *Per Pasquale Stanislao Mancini*, in *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico*, cit., pag. 20. Un giudizio confermato di recente anche da Pescosolido, benché tenga a precisare come il suo ruolo fosse di fatto superiore a quello di non pochi presidenti del consiglio (Guido PESCOSOLIDO, *Pasquale Stanislao Mancini nella storia del Risorgimento e dell'Italia liberale*, «Rassegna storica del Risorgimento», anno CIV, fasc. II, luglio-dicembre 2017, pagg. 86-87).

⁵⁶ Pasquale Stanislao MANCINI, *Discorsi parlamentari*, vol. VI, Camera dei deputati, Roma, 1896, pag. 261 (seduta del 6 aprile 1879).

⁵⁷ Antonio RANIERI, *Abolizione della pena di morte in Italia*, Tipografia Trani, Napoli, 1883, pagg. 10-11. Si tratta della ristampa delle lettere scritte nel 1863, quando la Camera votava l'abolizione, poi respinta dal Senato, e riproposte nell'83 allorché sembrava imminente l'approvazione del nuovo codice penale.

⁵⁸ *Ivi*, pag. 21. A cui fa seguito l'orgogliosa rivendicazione della memoria risorgimentale, ricordando a Dumas (che pure aveva seguito Garibaldi nella sua campagna meridionale) il 7 settembre di Napoli, «che forse, per grandezza e dignità, non ha altro riscontro nella storia!» (pag. 26).

ne morale e del progresso economico, ma non certamente con la protezione del carnefice»⁵⁹.

In ogni caso la discussione del periodo postunitario è orientata soprattutto dalla campagna di stampa promossa dal “Giornale per l’abolizione della pena di morte” fondato e diretto da Pietro Ellero a Milano nel ’61. Per la tensione ideale che anima queste pagine si tratta di un’iniziativa di stampo “risorgimentalista”⁶⁰, con un piglio combattivo che cerca di mobilitare i fautori del progresso contro i più attardati difensori dell’oscurantismo. Una battaglia per il completamento del Risorgimento nazionale, a cui non fa mancare il suo caloroso incoraggiamento nemmeno Giuseppe Garibaldi⁶¹. Se il tono del direttore affronta solo marginalmente gli aspetti giuridici del problema, un merito del «Giornale per l’abolizione della pena di morte» è senza dubbio quello di divulgare contributi dei maggiori studiosi del diritto internazionale, a partire dall’esponente di punta della scuola classica del diritto penale Francesco Carrara e di Karl Mittermaier, il più autorevole rappresentante del *Südwestdeutscher Liberalismus* impegnato per una revisione in senso progressista degli ordinamenti penali europei⁶². Il «Giornale» favorisce insomma il coagularsi di esperienze di provenienza eterogenea ma con una comune formazione culturale, che sperimentano la possibilità di impegnarsi per un obiettivo ancora più ambizioso della salvaguardia del diritto alla vita nel codice penale italiano.

Nel programma tracciato da Ellero, che richiama analoghe iniziative avviate in Inghilterra e Stati Uniti per la difesa dei diritti civili, l’abolizione della pena di morte non come si presenta come un fatto isolato, ma come presupposto per una più globale riforma sociale e politica: «Degno è dunque d’un popolo liberato, d’un popolo che si ravvia ne’ sentieri gloriosi della sua storia, e aspira a nuove grandezze, consone a’ tempi nuovi, lo ufficio di farsi maestro e campione in tale impresa»⁶³. Nei numeri successivi non mancano sfoghi polemici nei riguardi di

⁵⁹ *Progetto del codice penale del Regno d’Italia presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 25 novembre 1876*, cit., pag. 77.

⁶⁰ Marco SORESINA, *Pietro Ellero e il dibattito sulla pena di morte*, «Il Risorgimento», giugno 1986 n. 2, pag. 98. Cfr. anche Italo MEREU, *La morte come pena*, in *La morte come pena in Leonardo Sciascia. Da “Porte Aperte” all’abolizione della pena di morte. Atti del seminario internazionale di studi tenutosi a Firenze l’8 febbraio 1997*, La Vita Felice, Milano, 1997, pagg. 16-17.

⁶¹ Cfr. nota 16.

⁶² Cfr. Paola BALESTRERI, *Mittermaier e l’Italia* in «Ius Commune», X, 1983, pagg. 97-140.

⁶³ Pietro ELLERO, *Programma*, «Giornale per l’abolizione della pena di morte», 1861, vol. I, n. 1, pag. 10.

Augusto Vera, autore del più incisivo pamphlet a favore della pena capitale⁶⁴, e persino di Cesare Cantù, che nel suo volume su *Beccaria e il diritto penale* (1862) aveva concesso poco risalto alla questione della pena capitale e nessuno alla campagna abolizionista, ma poco alla volta prevalgono contributi più tecnici, che si sforzano di valutare effetti diretti e indiretti della condanna capitale sul sistema della criminalità e cercano di misurare l'impatto della pena sulla società. La pubblicazione di una lezione universitaria di Carrara, un lungo scritto teorico dello stesso Ellero sulla prevenzione dei crimini e diversi interventi di Mittermaier (in particolare *Progressi delle opinioni che in Europa e in America si manifestano per l'abolizione della pena di morte* e *La pena di morte secondo i risultati della scienza, dei progressi legislativi, e dell'esperienza*, nel terzo e quarto numero del 1861, e *Nuove osservazioni pratiche sulla pena di morte* nel quarto numero del '62) tentano di dimostrare fattualmente la scarsa efficacia della pena capitale, testimoniata anche da una curva in costante diminuzione della sua applicazione nei principali Stati europei. Tutto ciò sembra confortare una ineluttabile tendenza sociale, per cui la stessa ondata del progresso, riducendo le occasioni del crimine, avrebbe reso vana, superflua o inefficace la pena capitale. Ma l'argomento dell'utilità abolizionista è pressoché indimostrabile, come si rende conto lo stesso Carrara quando rifiuta l'idea che non si possa abolire la pena di morte finché l'esperienza non abbia dimostrato che essa non è necessaria, equiparando questo pregiudizio a chi pensa di imparare a nuotare senza immergersi in acqua: impossibile dimostrare che la sicurezza sociale persiste «se non si comincia dall'abolirla»⁶⁵. Il numero progressivamente calante delle esecuzioni capitali e il dibattito sulla cancellazione definitiva, o quanto meno sulla riduzione a cifre simboliche, appare, in particolar modo negli scritti di Mittermaier, come una sorta di termometro delle democrazie occidentali, la cui temperatura concorre a testimoniare una condizione di crescente benessere.

La mezza sconfitta nella votazione parlamentare del '65, con il discorde parere del Senato che blocca il pronunciamento della Camera, determina la chiusura del giornale, il cui testimone sarà ripreso quasi dieci anni dopo dalla "Rivista Penale" di Luigi Lucchini. «Fondato nella splendida aurora del nazionale riscatto» nella convinzione che in un triennio si sarebbe bandita la pena di morte dal

⁶⁴ Augusto VERA, *La pena di morte*, Tipografia De Angelis, Napoli, 1863.

⁶⁵ Francesco CARRARA, *Della lezione sulla pena di morte, parte II*, «Giornale per l'abolizione della pena di morte», 1862, vol. II, n. 3, pag. 238.

codice penale, il foglio di Ellero ha esaurito il suo scopo immediato: «la vittoria si è differita, si è iniziata, ma non si è conseguita»⁶⁶. La chiusura non corrisponde a una resa, poiché il desiderio che la pena di morte si abolisca è ritenuto comune quasi a tutti; la convinzione che possa cessare a parecchi; «proprio di pochi, e peculiare alla scuola giuridica italiana, si è che debba cessare, perché né assolutamente né relativamente giusta»⁶⁷.

Al di là della apodittica certezza di interpretare una volontà generale (tanto le campagne abolizioniste quanto quelle per il ripristino della pena capitale attribuiscono alla propria posizione la giustificazione di una legittimazione popolare) occorre sottolineare il confine giuridico entro cui si muove questa campagna, che costituisce un limite anche nella dimensione elitaria della politica ottocentesca. Di qui l'insistenza da parte Mancini per una più larga politica di educazione delle masse, nella consapevolezza – espressa in occasione dell'inaugurazione a Milano nel '71 di un monumento a Cesare Beccaria – che le grandi riforme «per essere benefiche e durevoli, non debbono strapparsi, bensì maturarsi nella pubblica opinione: ed il miglior mezzo di persuadere i dissidenti è rispettare gli onesti scrupoli, e lavorare per la conquista delle loro coscienze»⁶⁸.

Conviene anche osservare che in quegli anni il giudizio dell'opinione pubblica viene il più delle volte misurato sulla base della reazione allo spettacolo macabro delle esecuzioni capitali. Un parametro come questo si presta a valutazioni alquanto soggettive. Mentre Mittermaier registra una reazione di disgusto così marcata «che il carnefice poté a scarso terreno togliersi alla furia del sollevato popolo, che l'esecuzione disapprovava»⁶⁹, altri osservatori riportano reazioni di tenore opposto: «gli spettatori della tragica scena corrono, volano, fanno a gare a raccoglierne le reliquie – non solo in Italia ma in tutta Europa. Questi sono gli

⁶⁶ Pietro ELLERO, *Epilogo del giornale per l'abolizione della pena di morte*, «Giornale per l'abolizione della pena di morte», vol. III, n. 4, 1865, pag. 408.

⁶⁷ *Ivi*, p. 415. Un giudizio condiviso anche da altre testate: «Noi lo diciamo senza esitanza: il giorno in cui la pena di morte dev'essere tolta dal codice si avvicina [...] Il voto della camera, se non avrà effetto immediato, è però un avvertimento che il governo non può trascurare» (così «Opinione» con un articolo dal titolo *Che cosa deve fare il governo?* del 16 marzo 1865, in Alberto AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Giuffrè, 1960, pag. 350).

⁶⁸ Riportato da A. BUCCELLATI, *Abolizione della Pena di Morte*, cit., pag. 365. Il Comitato per il monumento a Beccaria era sorto pochi mesi prima la chiusura del «Giornale per l'abolizione della pena di morte».

⁶⁹ Carlo MITTERMAIER, *Delle condizioni d'Italia*, Tendler e Schafer, Milano e Vienna, 1845, pag. 114.

effetti della celebrata esemplarità della pena di morte!»⁷⁰ In generale lo spettacolo del patibolo sollecita i peggiori istinti popolari e induce a dubitare dell'esistenza di un consenso diffuso a favore delle campagne abolizioniste⁷¹.

Anche per tale motivo, dopo il passo falso del voto parlamentare del '65, la campagna abolizionista continua a svilupparsi su un piano scientifico, allargando la visuale a una prospettiva di riforma europea. Il terreno è fertile e il momento appare propizio: alle attività della Società inglese per l'abolizione della pena di morte, che nel '65 nomina Mancini suo membro onorario⁷², viene ora ad aggiungersi l'interesse suscitato per il caso italiano da alcuni dei maggiori penalisti europei, che scelgono il nostro paese a patria d'elezione per una battaglia continentale contro la pena capitale. Breve ma feconda, questa stagione si concentra soprattutto nella seconda metà degli anni sessanta, tra la mancata abolizione italiana e il ritorno della guerra in Europa con il conflitto franco-prussiano.

Il punto di raccordo di questa produzione scientifica diventa la "Biblioteca dell'abolizionista" promossa da Francesco Carrara nella sua Lucca, il nucleo di una mobilitazione su scala europea. Tra gli autori stranieri spiccano i nomi di Karl Mittermaier (*La pena di morte considerata nella scienza, nell'esperienza e nelle legislazioni*), di August Geyer (*Sulla pena di morte*), di Albéric Rolin (*La pena di morte*), di Charles Lucas (*La pena di morte e la unificazione penale*) e di F. G. Weber (*Sulla pena di morte*). Nell'introdurre il volume di Geyer, pubblicato nel '69, Carrara fa il punto sulla situazione italiana, lasciandosi andare a sconsolate considerazioni sulle strategie parlamentari che intralciano in ogni modo la riforma, ma rinnovando la fiducia per una soluzione destinata a risolversi «perché siamo certi che l'avvenire è per noi». Egli prende atto di due importanti passi in avanti conseguiti dal parlamento: il divieto dell'esecuzione pubblica e la necessità per una condanna capitale dell'unanimità di voto da parte dei giudicanti. Due attenuazioni che mirano a convincere una schiera secondaria degli abolizionisti,

⁷⁰ Eugenio RAFFAELLI, *L'abolizione della pena di morte*, Pisapia editore, Napoli, 1887, pag. 6.

⁷¹ «L'effetto di simili spettacoli di crudeltà offerti alla plebe è di distruggere ogni pietà e di eccitare alla vendetta; e per colpa dell'idea vile e falsa di governare gli uomini con il terrore anziché con la ragione, questi spettacoli vengono a costituire dei precedenti» (T. PAINE, *I diritti dell'uomo*, cit., pag. 136). Uno dei primi sondaggi d'opinione, effettuato dalla Gallup nel 1948, registrerà il consenso schiacciante dell'opinione pubblica inglese a favore della pena di morte, inducendo il parlamento a rinviarne l'abolizione (James B. CHRISTOPH, *Capital Punishment and British Politics. The British Movement to Abolish the Death Penalty 1945-57*, George Allen & Unwin LTD, London, 1962, pag. 54).

⁷² Cfr. F. MELE, *op. cit.*, pag. 43, nota 103.

quelli che «si adatterebbero ad accettare l'ufficio della mannaia se potessero farsi certi che ella sempre colpisse una testa scellerata», ma non certo quella degli abolizionisti radicali, contrari per principio assoluto e non disponibili ad alcun patteggiamento⁷³. A costoro si richiamano i testi della *Biblioteca dell'abolizionista*. Si capisce bene come l'allargamento della questione al di là dei confini nazionali, oltre che uno sprone per accelerare la soluzione del caso italiano, costituisce il tentativo di imporre il rifiuto della pena capitale al centro di una visione continentale del diritto, prefigurazione di una nuova frontiera europea dei diritti civili. Tuttavia la fiducia iniziale tende progressivamente a trasformarsi in vigile attesa, sino a spegnersi e lasciare il posto alla rassegnazione.

Il criminologo Geyer, della neo-costituita Società tedesca per l'abolizione della pena di morte costituitasi a Linz nell'imminenza della promulgazione di un nuovo codice penale austriaco, auspica che l'Austria segua l'esempio della Sassonia (dove la pena capitale è abolita dal '68) e del Portogallo, che dal '47 al '67 ne aveva sperimentato la sospensione, prima di decretarne l'abolizione, mentre il governo faceva bruciare nella pubblica piazza tutti gli arnesi del carnefice. La pena di morte viene quindi consegnata alla storia come ultimo retaggio di un diritto medievale, che ha conosciuto i tribunali contro gli eretici, le camere di tortura e i processi per stregoneria⁷⁴.

Il *pamphlet* di Rolin, avvocato della corte d'appello di Gand e docente universitario, è attraversato, al pari degli altri, da una incrollabile convinzione giuridicalista. Chiedendosi se basterebbe dimostrare che la pena di morte è utile e necessaria per legittimarne l'adozione, non ha dubbi nell'affidare la risposta a un principio di umanità: «è la profonda convinzione che per insegnare agli altri di essere umani bisogna cominciare dallo esserlo noi medesimi; e che è immorale servirsi delle umane creature come meri istrumenti ad intimidire gli altri»⁷⁵. Nel negare l'utilità della pena capitale concorrono poi anche altri argomenti, non da ultimo l'empirica constatazione che il livello criminale di una società non è storicamente correlabile alla gravità delle pene comminate (sicché la Toscana, che ha lungo ha vissuto «senza l'assistenza e la protezione del boia è anche oggidì la

⁷³ F. CARRARA, *Introduzione a Augusto GEYER, Sulla pena di morte. Discorso letto nella Assemblea della Società costituzionale a Innsbruck il 15 luglio 1869*, Tipografia Giusti, Lucca, 1869, pagg. IV e IX.

⁷⁴ Cfr. A. GEYER, *op. cit.*, pagg. 21 e 31.

⁷⁵ Alberico ROLIN, *La pena di morte. Stato della questione*, Tipografia Giusti, Lucca, 1871, pag. 47.

parte più calma, la più pacifica e la più civilizzata d'Italia)»⁷⁶, ma il principale elemento di opposizione dello studioso belga si fonda appunto non su una considerazione di utilità, bensì su una norma inalienabile di diritto naturale quale il diritto alla vita⁷⁷. Anche per Rolin è confortante cogliere una tendenza storica che si definisce dopo il '48, allorché «si riconosce da tutti che la nostra civilizzazione è trascinata da una corrente irresistibile di umanità e di giustizia verso l'abolizione completa»⁷⁸. Questa fiducia poggia su una cronologia abolizionista che è utile riprendere per dare un'idea più precisa della globalità del fenomeno: la costituzione francese del '48 ha abolito la pena per i soli reati politici; l'assemblea nazionale tedesca dello stesso anno per tutti i reati tranne che per quelli militari e marittimi; in Sassonia la pena di morte è posta al bando nel '68; nello stesso anno in Spagna l'abolizione è proclamata come un diritto del popolo dalla giunta rivoluzionaria, inoltre nel '69 il governo provvisorio ha trasmesso al governo di Cuba l'ordine di non eseguire più condanne a morte; in Olanda, su proposta del governo, la seconda Camera ha sanzionato l'abolizione; in Svezia non si eseguono condanne dal '64; in Inghilterra è limitata ai casi di alto tradimento e di omicidio, anche se è stata respinta una mozione di abolizione; la Romania infine ha decretato l'abolizione nel '64. Insomma, in Europa sono rimaste indifferenti all'onda lunga dell'abolizionismo solo la Turchia e la Grecia⁷⁹.

La sensibilità per le rilevazioni statistiche è coltivata anche da Mittermaier, che si diffonde sul numero dei reati e delle sentenze capitali comminati nei diversi Stati⁸⁰, concludendo che la scienza, la legislazione e l'esperienza «ci fanno del pari credere vicina l'epoca della totale abolizione della pena di morte»⁸¹. La costante attenzione di uno studioso come Mittermaier alle vicende italiane, che pure aveva seguito con prudenza nella fase dell'unificazione per timore di violare l'integrità austro-ungarica, dimostra ancora una volta la presenza, al di là dei na-

⁷⁶ *Ivi*, pag. 62.

⁷⁷ Su come da tale postulato discenda la proscrizione della pena di morte si era più volte espresso anche Carrara: «Infatti la legge di natura è *legge di conservazione*. Il primo precetto di cotesta legge è la conservazione dell'individuo, coordinata alla conservazione e propagazione indefinita del genere umano» (Francesco CARRARA, *Una lezione dettata nella R. Università di Pisa*, «Giornale per l'abolizione della pena di morte», 1861, vol. I, n. 2, pag. 86).

⁷⁸ A. ROLIN, *op. cit.*, pag. 35.

⁷⁹ *Ivi*, pagg. 35-44.

⁸⁰ Cfr. Karl Joseph Anton MITTERMAIER, *La pena di morte considerata nella scienza, nell'esperienza e nelle legislazioni*, Tipografia Cheli, Lucca, 1864, pagg. 101-112.

⁸¹ *Ivi*, p. 204.

scenti nazionalismi, di una continuità di strutture unitarie nella storia giuridica dell'Ottocento europeo⁸².

L'orizzonte appare profondamente mutato appena qualche anno dopo, quando viene tradotto lo studio di Charles Lucas dedicato all'Italia e pubblicato il testo di una conferenza tenuta dall'avvocato Weber⁸³. Quest'ultimo, dopo un lungo excursus storico che dedica particolare attenzione al caso tedesco, esprime una convinzione e un auspicio. La convinzione, largamente diffusa nella penalistica dell'epoca, riguarda il fatto che l'aumento dei delitti non sia in alcun modo da porre in relazione all'apparato delle pene, bensì a fattori sociali e politici di più ampio rilievo quali il livello di benessere generale, le rivoluzioni politiche, la corruzione morale⁸⁴. L'auspicio rimanda a una fiducia incondizionata nel progresso della civiltà: «Ogni secolo ha avuto la sua missione riguardo alla umanità e alla attenuazione delle pene [...] Voglia il cielo che non sia lontano il giorno in cui l'ultima sentenza di morte venga pronunciata in Europa!»⁸⁵

Di ben altro spessore è il contributo di Lucas, uno dei più autorevoli giuristi francesi, che risponde alla sollecitazione di Mancini di fornire un parere motivato a sostegno della tesi abolizionista come già aveva fatto, con positivi riscontri, per il Portogallo, la Sassonia, la Confederazione tedesca del Nord e l'Olanda. La spinta progressista di pochi anni prima si è infranta sugli effetti della guerra franco-prussiana, che come tutti i conflitti ha mortificato il rispetto della vita umana e ha consolidato l'egemonia prussiana alla guida del Reich tedesco. Di conseguenza Bismarck ha imposto la revisione delle delibere abolizioniste assunte dagli altri Stati della Confederazione. L'analogia con il caso italiano è evidente, così come il pericolo che l'unificazione penale si adegui alla legislazione più arretrata anziché, come sarebbe logico, alla più avanzata. I nemici dell'abolizione sono ora individuati nei due movimenti estremi: dell'agitazione rivoluzionaria e della reazione anticivilizzatrice. Se quest'ultima, «eternamente devota al culto del passato e troppo spesso alle sue più triste tradizioni»⁸⁶ costituisce il nemico di sempre, la nuova insidia è invece rappresentata dal sempre più minaccioso

⁸² Così P. BALESTRERI, *op. cit.*, pag. 140.

⁸³ Charles LUCAS, *La pena di morte e la unificazione penale. A proposito del progetto di codice penale*, Tipografia Giusti, Lucca, 1874; F. G. WEBER, *Sulla pena di morte. Conferenza tenuta al Circolo industriale di Doberan*, Tipografia Giusti, Lucca, 1874.

⁸⁴ Cfr. F. G. WEBER, *op. cit.*, pag. 33.

⁸⁵ *Ivi*, pagg. 33-34.

⁸⁶ C. LUCAS, *op. cit.*, pag. 48.

incombere dell'azione sovversiva, «che viene, con le sue violenze, a distruggere le riforme che si aspettano dal progresso della ragion pubblica»⁸⁷ e che preannuncia un ancora più impervio cammino per quello che Lucas definisce “lo spirito della scienza”. La fiducia degli abolizionisti è un po' illusoriamente riposta nel pronunciamento dei congressi scientifici internazionali, unanimi nel decretare l'abolizione del patibolo. Ma questa vera e propria internazionale del sapere appare sempre meno capace di condizionare il potere politico. Lucas ammette di aver confidato nella funzione propedeutica dei piccoli Stati, posti al riparo dagli opposti estremismi della reazione e della rivoluzione, «la cui nobile missione è quella di fare da sentinelle avanzate della civiltà»⁸⁸. Da qui la riforma si sarebbe dovuta estendere gradualmente agli Stati intermedi per passare infine ai maggiori. Ma il tergiversare della Svezia e il diniego della Germania rendono ormai impraticabile questa prospettiva e lasciano all'Italia il compito di «mostrare al mondo che la razza latina è sempre in Europa la primogenita della civiltà»⁸⁹. Si tratta, come sembra di capire, dell'ultima opportunità. Come abbiamo già visto è una speranza che avrebbe dovuto attendere più di quindici anni per realizzarsi compiutamente, allorché si è ormai esaurita la spinta emulativa europea.

La lunga campagna italiana per il nuovo codice penale ha dunque attraversato un ciclo di storia che si conclude ben prima della riforma del 1889. Il panorama dell'Europa è profondamente modificato già dalla prima metà degli anni settanta, tra guerre interne, barriere doganali e crescenti tensioni sociali. Sicché nel giro di poco tempo dalla Francia alla Spagna e agli stati germanici, tutti parlamenti europei che avevano in discussione una proposta di abolizione della pena di morte decideranno di arrestarne il percorso legislativo⁹⁰. Anche nella produzione scientifica di Carrara si percepisce un graduale disincanto, che comincia a convertire gli appelli alla ragione in argomenti di fede. «Io sono abolizionista perché sono credente»⁹¹, scriverà nel '77 già afflitto da una cecità progressiva. Il sopravvento dei nazionalismi rende presto vana l'utopia di un'Europa dei diritti civili, ma il declino dell'autorità scientifica di Carrara, un maestro senza allievi, si è avviato con l'ascesa dei nuovi orientamenti criminologici positivisti della scuola

⁸⁷ Ibidem.

⁸⁸ *Ivi*, pag. 50.

⁸⁹ *Ivi*, pag. 52.

⁹⁰ Cfr. A. BUCCELLATI, *Abolizione della Pena di Morte*, cit., pagg. 295-296, nota 1.

⁹¹ FRANCESCO CARRARA, *La mia professione di fede* (20 ottobre 1877), in *Contro la pena di morte*, con una *Introduzione* di Elio PALOMBI, Kluwer Ipsosa, Milano, 2001, pag. 468.

lombrosiana. Il fatto poi che i due principali artefici della battaglia contro la pena capitale, Mancini e Carrara, scompaiono entrambi nell'88 e cioè prima della definitiva approvazione del codice Zanardelli è l'ennesimo segnale del tramonto di un'epoca⁹².

Allorché in età fascista viene posto in discussione il ripristino della pena di morte, per iniziativa di Mussolini e di Alfredo Rocco, è interessante notare che la proposta del governo registra il consenso quasi unanime da parte dei soggetti consultati, che sono i medesimi che avevano avallato la precedente abolizione, vale a dire la magistratura, le università e i consigli dell'ordine degli avvocati: in quest'ultimo caso con un solo ma significativo diniego, quello dell'ordine di Lucca⁹³. Il che consente non proprio arbitrariamente al fratello del Guardasigilli (penalista di rango) di rivendicare che «la “giustizia” della pena di morte sta tutta nella sua variabile necessità, anzi, nella variabile coscienza collettiva della sua necessità»⁹⁴ e a noi di giudicare fragile la capacità di resistenza dei diritti civili nel tessuto civile della nazione, al netto della forza di persuasione esercitata da una dittatura. Ciò nonostante il caso italiano, dove la pena di morte viene nuovamente e definitivamente abolita nel 1947, è in linea con quello delle maggiori democrazie europee e conserva anzi una certa esemplarità, se si considera che in Inghilterra per giungere all'abolizione occorrerà attendere il 1969, mentre in Francia la ghigliottina è ancora in funzione sino al '77 e la pena di morte viene soppressa dall'ordinamento solo nel 1981⁹⁵. La profezia di chi vedeva approssimarsi il giorno in cui l'ultima sentenza di morte sarebbe stata pronunciata in Europa era insomma destinata a protrarsi per più di un secolo.

⁹² Cfr. Aldo MAZZACANE, *Carrara Francesco*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1977, vol. 20, pp. 664-670; M. SBRICCOLI, *art. cit.*, pag. 179.

⁹³ I. MEREU, *La morte come pena. Saggio sulla violenza legale*, cit., pagg. 186-187.

⁹⁴ Arturo ROCCO, *Sul ripristino della pena di morte in Italia*, «L'impero», 7 ottobre 1926, poi in *Opere giuridiche*, vol. III, *Scritti giuridici vari*, Società editrice del Foro italiano, Roma, 1933, pag. 91. Sul gagliofo *incipit* di Rocco («reclamato dalla coscienza nazionale», il ristabilimento della pena di morte «soddisfa un antico voto della scienza italiana», pag. 545), attribuito erroneamente al fratello ministro, esercita la sua amara ironia Leonardo SCIASCIA nel romanzo *Porte aperte*, Adelphi, Milano, 1987, pagg. 19, 28-30.

⁹⁵ Cfr. AMNESTY INTERNATIONAL, *Rapporto sulla pena di morte nel mondo. Quando lo Stato uccide...*, Hoepli, Milano, 1989, pagg. 193, 296-297.